



# Comune di PAVAROLO

Città Metropolitana di Torino

## **Regolamento comunale recante norme per la ripartizione dell'incentivo di cui all'art. 113 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50**

Approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 31 del 28./10/2017

### **Capo I Disposizioni generali**

#### **Art. 1. Obiettivi e finalità**

1. Il presente regolamento è emanato ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 - di seguito denominato «Codice» - e si applica nei casi di svolgimento delle funzioni tecniche di lavori, servizi e forniture a cura del personale interno.
2. In caso di appalti misti l'incentivo, di cui al comma 1, è corrisposto per lo svolgimento delle diverse funzioni tecniche e per il corrispondente importo degli stessi.
3. L'attribuzione dell'incentivo è finalizzata alla valorizzazione delle professionalità interne ed all'incremento della produttività, ai sensi dell'art. 24 del Codice.

#### **Art. 2. Ambito di applicazione**

1. Le somme di cui all'art. 113 del Codice, sono costituite dalla percentuale dell'importo posto a base di gara dell'opera o del lavoro e del contratto (per beni/servizi), come meglio indicato nei successivi commi.
2. Gli incentivi di cui al comma 2 sono riconosciuti per le funzioni tecniche inerenti ai lavori pubblici, intesi come attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro, comprese le eventuali connesse progettazioni di campagne diagnostiche, le eventuali redazioni di perizie di variante e suppletive, nei casi previsti dall'art. 106 del codice, ad eccezione della fattispecie di cui allo stesso art. 106, comma 2 del codice.
3. Restano sempre escluse dall'incentivo le attività manutentive ordinarie.
4. Sono ammessi all'incentivazione tutti i contratti di lavori, forniture e servizi

#### **Art. 3. Costituzione e accantonamento del fondo per la funzione tecnica e l'innovazione**

1. A valere sugli stanziamenti di cui al comma 1 dell'art. 113 del decreto, l'Amministrazione Comunale destina ad un fondo per la funzione tecnica e l'innovazione risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento degli importi posti a base di gara di un'opera o di un lavoro e del contratto (per beni e servizi).
2. L'80 per cento delle risorse finanziarie del fondo per la funzione tecnica e l'innovazione è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, con le modalità e i criteri definiti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale e adottati nel presente regolamento, tra il responsabile del procedimento e gli incaricati della funzione tecnica, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori.
3. Il restante 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo per la funzione tecnica e l'innovazione è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa per centri di costo nonché all'ammodernamento e all'accrescimento dell'efficienza dell'ente e dei servizi ai cittadini.
4. L'incentivo, comprensivo degli oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'amministrazione, è calcolato sull'importo posto a base di gara, al netto dell'I.V.A., per i quali siano eseguite le previste prestazioni professionali.

5. L'importo dell'incentivo non è soggetto ad alcuna rettifica qualora in sede di appalto si verificano dei ribassi.
6. Le somme occorrenti per la corresponsione dell'incentivo sono previste nell'ambito delle somme a disposizione all'interno del quadro economico del relativo progetto.

#### Art. 4. Conferimento degli incarichi

1. Gli affidamenti delle attività di che trattasi sono effettuati con provvedimento del dirigente/responsabile preposto al servizio, garantendo una opportuna rotazione del personale.
2. Lo stesso responsabile può, con proprio provvedimento motivato, modificare o revocare l'incarico in ogni momento. Con il medesimo provvedimento di modifica o revoca, e in correlazione al lavoro eseguito nonché alla causa della modifica o della revoca, è stabilita l'attribuzione dell'incentivo a fronte delle attività che il soggetto incaricato abbia svolto nel frattempo. Lo stesso dirigente verifica il rispetto e l'applicazione delle disposizioni del presente regolamento nonché il raggiungimento degli obiettivi fissati.
3. Partecipano alla ripartizione dell'incentivo le figure previste nelle tabelle di cui al successivo articolo 5.

## Capo II Ripartizione dell'incentivo

#### Art. 5. Ripartizione

1. La ripartizione dell'incentivo è operata dal dirigente/responsabile, avuto riguardo alle situazioni di conflitto d'interessi, preposto alla struttura competente, secondo le percentuali definitive, stabilite nel comma seguente e tenuto conto delle responsabilità personali, del carico di lavoro dei soggetti aventi diritto, nonché della complessità dell'opera e della natura delle attività.
2. L'incentivo (pari all'80% del 2%) è attribuito secondo la seguente ripartizione:

PER LAVORI E OPERE				
ATTIVITA'	%	FIGURE PROFESSIONALI INTERESSATE	% PARZIALE	% TOTALE
Responsabile del Procedimento	35	Responsabile del procedimento	35	100
Programmazione	5	1) Responsabile del Procedimento 2) Collaboratori	90 10	100
Predisposizione e controllo atti di gara e relativi allegati	25	1) Responsabile del Procedimento 2) Verificatore 3) Collaboratori	20 55 25	100
Sicurezza in fase di esecuzione	10	1) Responsabile del Procedimento 2) Responsabile/i 3) Collaboratori	30 60 10	100
Direzione lavori e contabilità	15	1) Responsabile del Procedimento 2) Direttore dei Lavori 3) Collaboratori	25 65 10	100
Collaudo tecnico/amministrativo e/o certificato di regolare esecuzione in corso d'opera e in fase finale	10	1) Responsabile del Procedimento 2) Collaudatore 3) Collaboratori	25 65 10	100
	100		100	100

PER FORNITURE E SERVIZI
-------------------------

ATTIVITA'	%	FIGURE PROFESSIONALI INTERESSATE	% PARZIALE	% TOTALE
Responsabile del Procedimento	25	Responsabile del procedimento	25	100
Programmazione (analisi dei bisogni con relativi atti e redazione programma biennale dei servizi)	5	1) Responsabile del Procedimento 2) Collaboratori	90 10	100
Predisposizione e controllo atti di gara e relativi allegati	30	1) Responsabile del Procedimento 2) Collaboratori	65 15	100
D.u.v.r.i.	5	1) Responsabile del Procedimento 2) Estensore Duvri 3) Collaboratori	30 60 10	100
Direzione dell'esecuzione	25	1) Responsabile del Procedimento 2) Direttore esecuzione contratto 3) Collaboratori	20 70 10	100
Verifiche conformità	10	1) Responsabile del Procedimento 2) Responsabile/i verifica 3) Collaboratori	25 65 10	100
	100		100	100

#### **Art. 6. Incarichi interi o parziali**

1. La quota dell'incentivo non corrisposta al personale interno, per le prestazioni non svolte, costituisce economia di spesa.
2. Nessun incentivo è dovuto al personale con qualifica dirigenziale.
3. Il compenso al RUP e collaboratori è dovuto anche in caso di progettazione e/o direzione lavori affidata/e all'esterno, purché non vengano affidati all'esterno i servizi di supporto al RUP.

### **Capo III Termini temporali e penali**

#### **Art. 7. Termini per le prestazioni**

1. Nel provvedimento dirigenziale di conferimento dell'incarico devono essere indicati, su proposta del responsabile del procedimento, i termini entro i quali devono essere eseguite le prestazioni. I termini per la direzione dei lavori coincidono con il tempo utile contrattuale assegnato all'impresa per l'esecuzione dei lavori; i termini per il collaudo coincidono con quelli previsti dalle norme del codice e dalle relative norme regolamentari.
2. Il responsabile del procedimento cura la tempestiva attivazione delle strutture e dei soggetti interessati all'esecuzione delle prestazioni.

### **Capo IV Disposizioni diverse**

#### **Art. 8. Pagamento del compenso incentivante**

1. Il pagamento della quota di incentivazione è disposto dal responsabile (nel rispetto delle norme sul conflitto d'interesse) preposto alla struttura competente, previa verifica dei contenuti della relazione a lui presentata dal responsabile del procedimento in cui sono asseverate le specifiche attività svolte e le corrispondenti proposte di pagamento adeguatamente motivate.
2. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico

complessivo annuo lordo. In sede di liquidazione il dipendente dovrà dichiarare di non aver superato nel corso dell'anno il 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo, tenuto conto anche degli eventuali incentivi corrisposti da altre amministrazioni.

## **Capo V Norme finali**

### **Art. 9. Disciplina transitoria ed entrata in vigore**

1. Le norme di cui al presente regolamento non si applicano agli incentivi, spettanti ai dipendenti incaricati ed ai loro collaboratori, per le attività inerenti alle opere affidate o disposte fino alla data di entrata del D.Lgs. 50/2016, avvenuta il 19 aprile 2016, che saranno erogati secondo la disciplina previgente.
2. Il presente Regolamento, si applica, per le attività inerenti alle opere e ai servizi affidati o disposti successivamente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 50/2016.
3. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio, pubblicazione che segue alla avvenuta esecutività ai sensi di legge della deliberazione di adozione.

### **Art. 10. Disposizioni finali di rinvio**

1. Per quanto non previsto nel presente Regolamento si fa rinvio alle norme del Codice (D.Lgs. 50/2016) ed alle disposizioni collegate, vigenti in materia.